



COMUNE DI CUTRO
(Provincia di Crotone)

Reg. Gen. 122

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

N. 29 DEL 04-11-2020

Oggetto: Sospensione del mercato che si svolge la 1° e 3° settimana del mese, in Via Giovanni XXIII° e Via Togliatti, per il contenimento ed il contrasto del diffondersi del Covid-19.

Premesso che l'organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da covid-19 emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTA la successiva dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da covid-19 è stata valutata come "pandemia" in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; Tuttora vigente.

VISTI:

- il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19 e, in particolare, l'art. 3;
- il Decreto Legge 2 marzo 2020, n. 9, recante "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da covid-19, ed in particolare l'art. 35;
- il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da covid-19;
- il Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125;
- i seguenti Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri: 23 febbraio 2020, 25 febbraio 2020, 1 marzo 2020, 4 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020, 22 marzo 2020, 1 aprile 2020, 10 aprile 2020, 26 aprile 2020, 11 giugno 2020, 14 luglio 2020, 7 agosto 2020, 7 settembre 2020 e 13 ottobre 2020, 18 ottobre 2020, 24 ottobre 2020 e 3 novembre 2020.

RICHIAMATE le Ordinanze del Presidente della Regione Calabria, nn. 1/2020, 3/2020, 4/2020, 5/2020, 7/2020, 12/2020, 15/2020, 20/2020, 25/2020, 28/2020, 29/2020, 32/2020, 35/2020, 36/2020, 37/2020, 38/2020, 40/2020, 41/2020, 55/2020, 58/2020, 65/2020, 68/2020,

69/2020, 70/2020, 73/2020 e 79/2020 emanate ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1987, n. 833 in materia di igiene e sanità, recanti misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, integrative rispetto a quelle adottate a livello nazionale;

VISTO il DPCM 18 ottobre 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»";

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali D.L.vo n. 267 del 18.08.2000;

RITENUTA, in vista dell'aggravarsi dell'emergenza sanitaria da COVID-19, la necessità di assumere ulteriori misure volte a contenere il diffondersi dei contagi riducendo le occasioni di assembramento;

VALUTATO che a tal fine appare utile sospendere il mercato che si svolge il 1° venerdì e il 3° venerdì del mese fino ad ulteriori valutazioni scaturenti dalle comunicazioni dalle Autorità Sanitarie sull'evolversi del fenomeno epidemiologico.

ORDINA

la sospensione, con decorrenza immediata e sino a nuova disposizione, del mercato che si svolge il 1° venerdì e 3° venerdì del mese.

AVVERTE

Che la mancata osservanza della presente ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni da € 400,00 a € 1.000,00, in conformità a quanto previsto ai sensi della legge 22 maggio 2020, n. 35 "conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19", salvo che il fatto non costituisca maggior reato;

DISPONE

Per opportuna conoscenza che copia della presente ordinanza venga trasmessa:

- Alla Prefettura di Crotona,
- Alla Questura di Crotona,
- Al Comando Provinciale Carabinieri,
- Al Comando Provinciale Guardia di Finanza,
- Comando polizia locale del Comune di Cutro,

INFORMA

che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo

Regionale di Catanzaro o alternativamente ricorso straordinario al Presidente della Repubblica,

rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica del provvedimento.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
(Mannino - Bonfissuto - Consolo)